


Associazione
Regionale
Apicoltori Lazio

STATUTO

Associazione Regionale Apicoltori Lazio

A.R.A.L.
Associazione Regionale Apicoltori del Lazio



STATUTO

NOTA INTRODUTTIVA

L'A.R.A.L., nata nel 1978, quale Associazione operante sul territorio regionale per promuovere tutte le iniziative necessarie a migliorare il settore apistico.

Si adopera per:

- far conoscere l'arte di allevare le api, come curarle e difenderle;
- creare incontri fra gli apicoltori al fine di esaminare insieme i problemi ambientali, fisiologici e biologici delle api;
- aggiornare gli apicoltori su leggi e disposizioni che interessano le api e i loro prodotti;
- salvaguardare la flora mellifera da insetticidi nocivi alle api e ai loro prodotti;
- fornire consulenza e assistenza tecnico-pratica agli apicoltori;
- approvvigionare materiale apistico a prezzi ridotti.

Appronta inoltre:

- corsi di preparazione per apprendere le tecniche dell'apicoltura;
- corsi di aggiornamento per coloro che già si dedicano all'apicoltura;
- corsi di informazione in materia fiscale e zooprofilattica;
- manifestazioni e conferenze per una maggiore sensibilizzazione della opinione pubblica a protezione delle api, per la divulgazione dei prodotti apistici e dei loro vantaggi alimentari e terapeutici.

Il presente Statuto è stato approvato dall'Assemblea Costituente il 04 marzo 1978; ed è stato modificato dall'Assemblea dei Soci in data 22 marzo 2015, anche secondo i dispositivi delle leggi 662 e 675 del 1966; ed è divenuto operante con certificazione ufficiale registrata in data 24 giugno 2015, con protocollo n.1419 serie 3.

ASSOCIAZIONE REGIONALE APICOLTORI LAZIO

STATUTO

COSTITUZIONE DENOMINAZIONE E SEDE

Articolo 1

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

L'Associazione Regionale Apicoltori del Lazio (A.R.A.L.), con sede in Roma, legalmente costituita il 4 marzo 1978, per atto del Notaio in Roma Dr.ssa Giovanna Petrella, rep. N. 7260, rogito N. 2265 è regolata dal presente Statuto.

La durata dell'associazione è a tempo illimitato.

L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro.

SCOPO ASSOCIAZIONE

Articolo 2

Scopo

L'Associazione si propone di rappresentare, tutelare e coordinare l'attività e gli interessi degli apicoltori del Lazio.

L'Associazione, senza fini di lucro, ha per scopo la tutela e valorizzazione della produzione e della commercializzazione dei prodotti dell'alveare in armonia con gli indirizzi della politica agricola comunitaria e la programmazione agricola nazionale e regionale.

L'Associazione si propone di ovviare, attraverso l'organizzazione dei produttori, alle carenze strutturali in materia di offerta e commercializzazione dei prodotti dell'alveare e di favorire la partecipazione dei produttori stessi alla programmazione agricola.

L'Associazione, pertanto, intende favorire l'istituzione, la nascita, la diffusione e la divulgazione di tutte le attività commerciali inerenti l'apicoltura, promuovendo tra l'Associazione stessa e gli apicoltori la costituzione di Società, anche Cooperative o Consortili, Consorzi,

Gruppi di Lavoro, Associazioni e Organizzazioni di ogni altro tipo, controllati e dipendenti dall'Associazione stessa.

L'Associazione, per il raggiungimento dei suoi scopi, si propone di:

- a) Rappresentare tutti i propri iscritti presso l'Ente Regionale Lazio e presso le altre Autorità, Amministrazioni, Enti pubblici privati, organizzazioni economiche o professionali di qualsiasi genere a carattere regionale, nazionale e comunitario, al fine di tutelare gli interessi dell'apicoltura e delle attività ad essa connesse;
- b) Studiare e prospettare a tutte le competenti Autorità ogni problema tecnico o economico avente particolare interesse per l'Apicoltura.
- c) Coordinare le esigenze degli apicoltori e delle loro organizzazioni al fine di realizzare la massima unità di indirizzo nella trattazione e nella definizione di ogni questione avente carattere regionale, nazionale o comunitario;
- d) Promuovere la designazione dei propri rappresentanti o delegati in tutti quegli Enti, Organizzazioni, Istituzioni o Commissioni in cui una rappresentanza degli apicoltori a livello regionale, nazionale e comunitario sia prevista o richiesta;
- e) Promuovere e facilitare lo studio, il coordinamento e la risoluzione di tutti i problemi che interessano l'apicoltura regionale sotto l'aspetto tecnico ed economico, in particolare attivandosi nella lotta contro le malattie delle api e altre cause avverse, nella divulgazione dei benefici dell'impollinazione delle api in agricoltura quale strumento di miglioramento della produzione agricola;
- f) Sollecitare, per gli scopi di cui sopra, manifestazioni e convegni a carattere regionale, nonché iniziative concernenti l'istruzione professionale, l'organizzazione di mostre, di mostre-mercato e fiere, indicando anche concorsi, divulgando tutte le proprie attività e iniziative, anche mediante la stampa e l'emittenza radio-televisiva;
- g) Operare in collaborazione con gli organi della Regione e con gli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione Statale, adempiendo ai compiti e alle funzioni da essi delegati o attribuiti da leggi e regolamenti, anche avvalendosi delle Organizzazioni collegate e controllandone l'attuazione;
- h) Prendere iniziative e svolgere attività nel settore dell'organizzazione economica e commerciale ed effettuare tutto quanto possa essere

- ritenuto utile nell'interesse dei Soci e dell'apicoltura regionale;
Svolgere tutte le attività che si riconoscono utili per il raggiungimento dei fini che l'associazione si prefigge;
Svolgere compiti di intervento in esecuzione di regolamenti comunitari;
- m) Stipulare convenzioni e contratti, anche interprofessionali, necessari o comunque utili al raggiungimento degli scopi statutari;
 - n) Stipulare con privati, enti od organizzazioni, contratti per la fornitura di tutti i servizi necessari alla conservazione, trasformazione e commercializzazione del prodotto apistico, dando la preferenza, a parità di condizioni, agli associati che ne abbiano la capacità;
 - o) Promuovere la costituzione di imprese cooperative e di altre forme associative per la realizzazione e la gestione di impianti collettivi di stoccaggio, di lavorazione, di trasformazione e commercializzazione dei prodotti dell'alveare;
 - p) Compiere tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari utili al migliore conseguimento dei fini istituzionali;
 - q) Promuovere l'incremento ed il perfezionamento dell'apicoltura svolgendo opera tra gli apicoltori per l'applicazione e la diffusione dei moderni sistemi di allevamento delle api, per la lotta contro le malattie delle api, e le cause ad esse avverse, valorizzando tutte quelle iniziative dirette alla preparazione ed all'aggiornamento degli apicoltori, alla formazione di maestranze specializzate, nonché alla divulgazione del valore dell'apicoltura, anche ai fini del suo impiego nella moderna agricoltura, quale strumento indispensabile per il miglioramento quantitativo della produzione agricola attraverso l'azione impollinatrice delle api;
 - r) Promuovere la costituzione di organismi collaterali per l'eventuale gestione di attrezzature per il miglioramento della produzione, per la raccolta, la conservazione, la trasformazione e la vendita dei prodotti dell'apicoltura;
 - s) Assistere gli associati e provvedere, all'acquisto in Italia o all'estero di materie prime e di attrezzature necessarie agli allevamenti curando tutte le eventuali operazioni di importazione; se necessario producendo o fabbricando al fine della successiva vendita, attrezzature e materie prime necessarie o sussidiarie all'allevamento delle api ivi

compreso zucchero denaturato, alimenti e mangimi, fogli cerei, prodotti sanitari, ecc.;

L'Associazione, al fine di conseguire gli scopi sociali sopra indicati, si riserva la facoltà di porre in essere anche iniziative commerciali inerenti al suo oggetto sociale e comunque non aventi carattere prevalente rispetto a quest'ultimo. L'intero provento di tali attività dovrà essere devoluto a favore delle iniziative sociali onde evidenziare la mancanza di finalità di lucro delle stesse.

L'Associazione potrà compiere tutte le attività che siano strumentali al perseguimento dell'oggetto sociale, nei limiti di legge.

SOCI

Articolo 3

Soci

I Soci si dividono in:

- a) Soci ordinari;
- b) Soci onorari.

Sono Soci Ordinari coloro i quali, condividendo le finalità dell'Associazione, facciano richiesta di diventare tali al Consiglio Direttivo. Nella domanda dovrà essere indicato il domicilio a cui si desidera ricevere le comunicazioni dell'Associazione.

Gli aspiranti soci dovranno dichiarare di essere a piena conoscenza delle norme previste dal presente Statuto e degli obblighi da questo derivanti, in particolare per quanto riguarda il pagamento delle quote associative e dei contributi e di accettare le medesime.

L'ammissione è deliberata a maggioranza dei voti dal Consiglio Direttivo ed ha effetto dalla data della deliberazione.

Appartengono alla categoria dei Soci Onorari tutti quei soggetti che, per particolari meriti acquisiti nell'ambito dell'apicoltura o nei confronti dell'Associazione stessa, vengano ammessi come tali dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei voti. Possono divenire Soci dell'Associazione sia apicoltori singoli, che enti di qualsiasi tipo aventi come scopo quello della tutela dell'ambiente e delle api.

Ciascun socio, in particolare, ha diritto a partecipare effettivamente

alla vita dell'Associazione. Tutti i soci hanno diritto, nei limiti del regolamento interno, ad usufruire degli ambienti e degli spazi a disposizione dell'Associazione oltre a partecipare alle manifestazioni proposte dalla stessa, con le modalità stabilite dal Direttivo.

QUOTA ASSOCIATIVA

Articolo 4

Quota associativa

Ciascun associato, fatta eccezione per i Soci Onorari, è tenuto al pagamento della quota associativa che verrà fissata di anno in anno dal Consiglio Direttivo nonché degli eventuali contributi straordinari deliberati dallo stesso. Le quote annuali devono essere versate entro la fine del mese di marzo di ogni anno e hanno validità ai fini associativi fino al 31 Dicembre dell'anno in corso.

Le quote versate e gli eventuali contributi straordinari non sono in alcun modo rimborsabili né in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo, né in caso di scioglimento dell'Associazione. Al momento dell'adesione all'Associazione i soci sono tenuti ad autorizzarla al trattamento dei propri dati personali, nel rispetto della normativa sulla privacy. L'Associazione potrà utilizzare tali dati personali unicamente per le sue finalità istituzionali.

DIRITTO AL VOTO DEI SOCI

Articolo 5

Soci: diritto di voto

I Soci, fatta eccezione per quelli Onorari, hanno parità di diritti, compreso quello di voto. Essi devono impegnarsi nell'interesse comune a contribuire al conseguimento delle finalità che l'Associazione si propone secondo le norme del presente Statuto e quelle dei regolamenti che verranno redatti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea e la cui osservanza è obbligatoria per gli Associati.

CESSAZIONE TITOLO DI SOCIO

Articolo 6

Casi in cui si verifica

Il Consiglio Direttivo deve tenere un registro dal quale risulti l'elenco dei soci. La qualità di Socio viene meno, oltre che per recesso da notificarsi con lettera raccomandata entro il mese di settembre dell'anno in corso al Consiglio Direttivo, anche per esclusione deliberata da quest'ultimo in caso di:

- a) cessazione della partecipazione alla vita associativa, per negligenza nell'esecuzione dei compiti affidati o mancato pagamento delle quote associative per un anno;
- b) violazione delle norme etiche e statutarie;
- c) interdizione, inabilitazione o condanna dell'Associato per reati comuni in genere, ad eccezione di quelli di natura colposa;
- d) condotta contraria alle leggi e all'ordine pubblico;
- e) procurato danno d'immagine e simile nei confronti dell'Associazione.

Il Socio ha l'obbligo di comunicare tempestivamente all'Associazione l'apertura di qualsiasi procedimento penale a suo carico. La mancata comunicazione comporterà automaticamente la cessazione della qualità di socio.

Ogni procedimento a carico del socio per una delle causali sopra indicate dovrà essergli immediatamente comunicato a mezzo lettera raccomandata A/R. L'Associato soggetto a provvedimento di esclusione da socio ha diritto di ricorrere al Collegio dei Probiviri. La riammissione potrà essere richiesta solo dopo che siano venute a cessare le cause che hanno determinato l'esclusione da socio e solo su approvazione del Consiglio Direttivo.

ORGANI SOCIALI

Articolo 7

Organi Sociali

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente
- d) il Collegio dei Revisori Legali;
- e) il Collegio dei Probiviri.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 8

Assemblea dei Soci

L'Assemblea è composta da tutti i Soci in regola con il pagamento delle quote sociali. Le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente Statuto, vincolano tutti gli Associati anche se assenti o dissenzienti.

Ogni Socio avente diritto di voto può farsi rappresentare solo ed esclusivamente da un' altro socio conferendogli delega scritta firmata e corredata da fotocopia del documento d'identità del delegante. Ciascun delegato non può rappresentare più di un solo Socio, e quindi ricevere più di una delega.

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 9

Assemblea dei Soci: sua convocazione

L'Assemblea dei Soci deve essere convocata, in via ordinaria, dal Presidente almeno una volta l'anno entro la fine del terzo mese dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e, quando occorra, per la nomina dei Consiglieri, dei Revisori Legali e dei Probiviri. L'Assemblea deve, inoltre, essere convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un terzo degli associati, ovvero dal Collegio dei Revisori; in quest'ultimo caso il Presidente ha l'obbligo di convocare l'Assemblea entro un mese dalla richiesta.

Le Assemblee sono convocate con avviso contenente l'indicazione del giorno, ora e luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, spedito ad ogni associato a mezzo lettera ordinaria, al domicilio risultante dal Libro dei Soci o da equivalente, anche per posta elettronica o fax, almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso di convocazione fisserà anche la data della eventuale seconda convocazione.

ASSEMBLEA DEI SOCI: DIRITTO AL VOTO

Articolo 10

Assemblea dei Soci: diritto di voto

Ogni Socio ha diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione .

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti dei presenti e con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto. In seconda convocazione la deliberazione è valida con la presenza di almeno il 10% degli aventi diritto al voto.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno diritto di voto. Per le deliberazioni concernenti le modifiche dello Statuto occorre la presenza di almeno due terzi degli aventi diritto al voto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre, sia in prima sia in seconda convocazione, il voto favorevole di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto.

Non sono ammessi voti per corrispondenza. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente più anziano, assistito da un Segretario eletto dall'Assemblea. In assenza del Presidente e del Vice Presidente, presiederà l'Assemblea il Consigliere più anziano.

Delle riunioni delle Assemblee si redige processo verbale firmato dal Presidente, o da chi ne fa le veci, e dal Segretario.

Le votazioni delle Assemblee hanno luogo per acclamazione o per alzata di mano e, in casi particolari, anche con scrutinio segreto.

PRESIDENTE

Articolo 11

Presidente

Il Presidente eletto dall'assemblea rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio: spetta al Presidente promuovere le azioni davanti all'autorità giudiziaria ed amministrativa in qualunque grado di giurisdizione e nominare procuratori alle liti ed avvocati. Nomina i Vicepresidenti, il Segretario e il Tesoriere.

Egli dura in carica tre anni e, comunque, fino alla scadenza del Consiglio Direttivo; può essere riconfermato una o più volte.

Il Presidente presiede l'Assemblea dei Soci, convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e del Comitato Tecnico Sanitario, cura l'esecuzione delle loro deliberazioni ed, inoltre, assolve normalmente funzioni di coordinatore dei lavori dell'Associazione. Nella sua attività è coadiuvato dal Segretario.

In caso di assenza o di impedimento le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 12

Consiglio Direttivo

L'Associazione è retta ed amministrata da un Consiglio Direttivo composto dal Presidente e da dieci membri, in ragione di una rappresentanza di due membri per ciascuna delle cinque province della Regione Lazio, eletti a scrutinio segreto dall'Assemblea, o per alzata di mano. Le candidature al Consiglio Direttivo devono essere presentate almeno 7 (sette) giorni solari prima della data fissata per l'assemblea annuale, pena l'inammissibilità delle stesse. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Qualora venissero a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvederanno a sostituirli per cooptazione; i consiglieri così nominati resteranno in carica fino alla successiva Assemblea che dovrà provvedere alla sostituzione dei consiglieri venuti a mancare.

Possono partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo, su invito del Presidente e con l'accordo dello stesso Consiglio Direttivo, membri del Comitato Tecnico e Scientifico, personalità particolarmente qualificate o rappresentanti di Enti, Parchi, Associazioni, Consorzi, Cooperative del settore apistico regionale e nazionale, nonché soci che svolgono particolari incarichi relativi alle attività di cui all'art. 2.

CONVOCAZIONE CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 13

Consiglio Direttivo: modalità di convocazione e delibere

Il Consiglio Direttivo è convocato con lettera ordinaria o con e-mail da spedirsi almeno sette giorni prima della riunione o, in casi d'urgenza, mediante telegramma, telefax o e-mail da inviarsi almeno ventiquattro ore prima, contenente data, ora, luogo della riunione e l'indicazione degli argomenti da trattare.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza di almeno la metà dei Consiglieri e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede la riunione.

Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

E' fatto obbligo ai Consiglieri di partecipare alle riunioni del Consiglio.

Qualora un Consigliere non partecipasse a tre riunioni consecutive, senza giustificato motivo, è considerato dimissionario.

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei consiglieri.

Le sedute del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente più anziano. In assenza del Presidente e dei due Vice Presidenti, il Consiglio Direttivo sarà presieduto dal Consigliere più anziano.

POTERI CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo14

Poteri Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo resta in carica tre anni ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ed amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, inclusi quelli di:

- a) assicurare il conseguimento degli scopi dell'Associazione;
- b) convocare le Assemblee;
- c) deliberare sull'ammissione di nuovi soci ed adottare i provvedimenti di esclusione;
- d) proporre all'Assemblea i Soci Onorari da nominare;
- e) istituire gruppi di lavoro, nominandone i membri ed i responsabili;
- f) nominare componenti del Comitato Tecnico e Scientifico;
- g) attribuire eventuali incarichi a soci e/o a terzi;
- h) emanare regolamenti e norme per il funzionamento dell'Associazione;
- i) accettare eredità e legati;
- j) determinare l'impiego dei contributi, delle erogazioni e dei mezzi finanziari a disposizione dell'Associazione;
- k) stabilire l'ammontare delle quote associative per i singoli esercizi;
- l) sottoporre all'Assemblea, dopo appropriata disamina, proposte, segnalazioni, mozioni, formulate dagli associati e le modifiche dello Statuto;
- m) deliberare su qualsiasi altro argomento che non sia espressamente demandato dal presente Statuto all'Assemblea dei soci o ad altro organismo sociale.

COLLEGIO DEI REVISORI LEGALI

Articolo 15

Collegio dei Revisori Legali

Il Collegio dei Revisori Legali è composto da un Presidente, da due membri effettivi e due supplenti, nominati dell'Assemblea, anche tra persone non associate.

Il Presidente del Collegio dei Revisori dovrà essere un Dottore Commercialista ovvero un Ragioniere Commercialista iscritto anche all'Albo dei Revisori Contabili.

Il Collegio dei Revisori deve riunirsi almeno ogni trimestre. Per ogni riunione del Collegio dovrà essere redatto un verbale da trascriversi su un apposito libro, da sottoscrivere dai membri del Collegio.

Ai revisori spetta il compito di:

- a) controllare la gestione contabile dell'Associazione e di effettuare, in qualsiasi momento, gli accertamenti sulla regolare tenuta della contabilità sociale e sulla consistenza di cassa ;
- b) redigere collegialmente le relazioni sui bilanci preventivo e consuntivo da presentare all'Assemblea;
- c) vigilare e controllare che siano osservate le norme di legge e statutarie.

La carica di Revisore è inconciliabile con quella di Membro del Comitato Direttivo, ha la durata di tre esercizi ed è rinnovabile anche più volte.

I Revisori devono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Articolo 16

Collegio dei Probiviri

Il collegio dei Probiviri elegge nel suo seno il Presidente, il quale convoca il Collegio ogni volta che è necessario, presiede le riunioni e comunica al Presidente dell'Associazione le delibere adottate. Le deliberazioni sono di norma prese a maggioranza; per la sola deliberazione di convalida della delibera di espulsione di un Socio è necessaria l'unanimità dei consensi.

Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri eletti dall'Assemblea tra i non associati;

I Probiviri restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Le controversie fra gli associati e tra questi e l'Associazione, sia durante il rapporto associativo sia al suo termine, qualsiasi sia la loro natura, tecnica, amministrativa o giuridica, sono deferite al giudizio

del Collegio dei Probiviri. Il termine perentorio per ricorrere al giudizio del Collegio dei Probiviri, è di 30 giorni dalla data di conoscenza del provvedimento che forma oggetto di gravame o del fatto che ha determinato la controversia.

Il Collegio per le materie compromissibili decide secondo rito a norma degli artt. 816 e seguenti del Codice di Procedura Civile.

In caso di decesso, incapacità, impedimento o dimissioni di uno dei membri del Collegio, lo stesso viene sostituito per cooptazione. Il membro così sostituito rimane in carica fino alla successiva assemblea che dovrà provvedere a confermarlo ovvero a sostituirlo.

Il Collegio dei Probiviri definisce inappellabilmente, in qualità di arbitro, tutte le controversie che dovessero sorgere tra i soci ed esprimere parere vincolante su tutte le materie che il Consiglio Direttivo o il Collegio dei Revisori Legali intendano sottoporgli oltre a decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di esclusione degli associati e dei consiglieri e per la riammissione degli stessi e sulle controversie sottoposte al loro giudizio.

SEGRETARIO

Articolo 17

Segretario dell'Associazione

Il Segretario è proposto dal Presidente ed è nominato dal Consiglio Direttivo.

Il medesimo:

- a) provvede all'organizzazione dell'Ufficio dell'Associazione, del cui buon funzionamento è responsabile; attua le disposizioni date dal Presidente e dal Consiglio Direttivo, ai quali propone le soluzioni e i provvedimenti che ritiene utili al conseguimento degli scopi statuari;
- b) assicura, unitamente al Presidente, la continuità di collegamento con i soci e con le altre Organizzazioni apistiche;
- c) partecipa a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo, del quale è Segretario di diritto e firma, unitamente al Presidente, i relativi verbali.

- d) coadiuva il Presidente nei suoi impegni e verifica che siano rispettate le decisioni prese dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

COMITATO TECNICO/SANITARIO

Articolo 18

Comitato Tecnico e Sanitario

Il Comitato Tecnico e Sanitario è presieduto dal Presidente dell'Associazione ed è composto da membri nominati, a tempo indeterminato, dal Consiglio Direttivo. I suoi membri sono due Medici Veterinari, un Apicoltore Professionista e due Tecnici Apistici, scelti fra Soci e non Soci e tra soggetti che, per qualifiche, attitudine, professionalità, e moralità possano coadiuvare l'Associazione nel perseguimento del proprio scopo sociale. Il Comitato Scientifico si riunisce una volta l'anno ed ogni qualvolta il Presidente lo convochi di propria iniziativa o su richiesta di un terzo dei suoi componenti.

Il Comitato Scientifico:

- a) esprime il suo parere sul programma annuale di attività predisposto dal Consiglio Direttivo;
- b) elabora proposte per lo sviluppo dell'attività dell'Associazione;
- c) fornisce indicazioni per la migliore divulgazione dei risultati dell'Associazione;
- d) svolge attività consultiva finalizzata al perseguimento degli scopi istituzionali;
- e) si pronuncia sugli argomenti che gli sono sottoposti dal Presidente e dal Consiglio Direttivo.

SEZIONI

Articolo 19

Sezioni

L'Associazione si articola in **Sezioni Provinciali** che rappresentano i suoi organi periferici, da costituirsi a seguito di decisione adottata dal Consiglio Direttivo e dal Presidente, vagliate le effettive necessi-

tà e le esigenze di costituzione. L'attività delle sezioni sarà condotta/ coordinata per ogni Provincia da uno o più delegati designati dal Presidente e confermati dal Consiglio Direttivo.

PATRIMONIO SOCIALE

Articolo 20

Patrimonio sociale

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) da beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;
- b) da fondi derivanti da eventuali eccedenze di bilancio;
- c) da donazioni, legati e lasciti.

Per i beni materiali costituenti il patrimonio dell'Associazione deve essere tenuto il relativo inventario da parte di un Consigliere eletto dal Consiglio Direttivo, che ne curerà l'aggiornamento.

ENTRATE

Articolo 21

Entrate

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote associative;
- b) dai contributi annuali e straordinari;
- c) dai redditi dei beni patrimoniali;
- d) dalle erogazioni, sovvenzioni e contributi di cittadini, associazioni, fondazioni, Enti e Amministrazioni Pubbliche e di Organismi dello Stato;
- e) dai proventi derivanti dalle attività economiche di cui al penultimo comma dell'art. 2 svolte dall'Associazione.

ESERCIZIO SOCIALE

Articolo 22

Esercizio Sociale

L'esercizio sociale si chiude al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ciascun esercizio, il Presidente ed il Consiglio Direttivo procederanno alla redazione del bilancio, della nota integrativa e della relazione sulla gestione da sottoporre per l'approvazione all'Assemblea, insieme alla relazione del Collegio dei Revisori. Nella stessa occasione verrà presentato all'assemblea il programma delle attività per il nuovo esercizio ed il relativo preventivo spese.

L'Assemblea sarà convocata entro la fine del terzo mese successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio di esercizio, con la nota integrativa e le relazioni del Consiglio Direttivo e dei Revisori Legali, devono essere depositati presso la sede sociale almeno una settimana prima dell'assemblea allo scopo di permettere ai soci che lo desiderano di prenderne visione.

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposti dalla legge.

COMPENSI CARICHE SOCIALI

Articolo 23.

Compensi Cariche Sociali

La titolarità di qualunque carica sociale nonché la partecipazione a gruppi di lavoro, non dà diritto ad alcuna retribuzione o compenso, salvo il rimborso delle spese sostenute. Qualsiasi incarico retribuito dovrà essere specificamente e preventivamente autorizzato dal Consiglio Direttivo.

LIQUIDAZIONE E SCIoglIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 24

Liquidazione e Scioglimento dell'Associazione

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori, che provvederanno alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di legge. Nel caso di impossibilità di regolare costituzione dell'Assemblea, ciascuno dei membri del Consiglio Direttivo potrà chiedere all'Autorità competente la nomina del o dei liquidatori.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 25

Disposizioni Transitorie

Gli organi dell'Associazione, in carica al momento dell'approvazione del presente Statuto, rimangono in carica fino alla naturale scadenza del loro mandato. L'Assemblea ordinaria che si terrà nel marzo 2017 provvederà all'elezione dei nuovi organi.

RINVIO

Articolo 26

Rinvio

Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa riferimento alla Legge n. 674 del 20 ottobre 1978, integrativa del Regolamento CEE n. 1360/78 del 19 giugno 1978 e del Regolamento CEE n. 1760/87 del 15 giugno 1987, alle norme del Codice Civile in materia di Associazioni ed a ogni altra norma di Legge e regolamento emanati ed emanandi.

Firmato
Vittorio Di Girolamo

© Copyright 2016 Edizioni Grafikarte
TUTTI I DIRITTI RISERVATI

Senza l'autorizzazione scritta dell'Editore è vietata la riproduzione, anche parziale, del presente volume, l'inserimento in circuiti informatici, la trasmissione sotto qualsiasi mezzo elettronico e meccanico, la fotocopiatura, la registrazione e la duplicazione con qualsiasi mezzo. Secondo le "Leggi sulla Stampa" l'eventuale citazione deve fare esplicito riferimento all'autore, al titolo e all'editore.

Stampa Litografia Grafikarte
Via Curzio Rufo, 16 - Via Caio Manilio, 15 - 00174 Roma
Tel. 06.76908009 - Fax 06.76984168
e-mail: info@grafikarte.it - www.grafikarte.it

A.R.A.L.

Associazione Regionale Apicoltori Lazio

C.F. 80400530582 / P.IVA 09539641002 - Per la corrispondenza:

Via Tor Vergata, 255 - 00133 Roma - C/C Postale n. 64555006

www.aralonline.org

E-mail: segreteria@aralonline.org - v.digirolamo@aralonline.org



www.aralonline.org